

**ACCORDO AGGIUNTIVO**  
**alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la**  
**Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana**

La REPUBBLICA DI SAN MARINO e la REPUBBLICA ITALIANA hanno convenuto di modificare gli articoli 5, 6 (già modificati con l'Accordo del 28 febbraio 1946) e 13 della Convenzione di amicizia e buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, nonchè gli articoli 47, 48 (già modificato con lo scambio di note del 13 settembre 1948) e 52 (già modificato con gli Accordi aggiuntivi firmati a Roma il 12 aprile 1942 e il 16 luglio 1945) della Convenzione stessa, come segue :

Art. 5 (ultimo comma)

« Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi Consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata ».

Art. 6 (ultimo comma)

« La decisione della Corte d'appello o del Giudice d'appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge contro le sentenze pronunciate in grado d'appello ».

Art. 13 (terzo comma)

« L'estradiizione non è neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, nè per i reati politici, nè per quelli ad essi connessi ».

Art. 47

« Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna :

1) a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete di oro, e in questo caso si varrà dei servizi della Zecca italiana ;

Le monete sanmarinesi coniate in applicazione di precedenti Convenzioni intervenute tra i due Stati continueranno ad aver corso nella Repubblica Italiana, in conformità alle Convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

Qualora nell'avvenire il Governo Italiano ritenesse opportuno di consentire, in deroga a quanto sopra stabilito, la coniazione di monete sanmarinesi, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna fin d'ora a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana.

2) a non emettere nè direttamente, nè per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie ;

3) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria della Repubblica Italiana ;

4) a non permettere nel proprio territorio l'impianto o l'esercizio di case da gioco o di altri centri del genere comunque denominati, nei quali si svolgano giuochi di azzardo ;

5) a rinunciare ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio e televisive trasmittenti o ad accordarne la concessione a Governi esteri o a Società private sia sanmarinesi che straniere, nonchè ad installare o gestire stazioni radio e televisive riceventi diverse dai normali apparecchi riceventi per radio-diffusione e televisione circolare ».

#### Art. 48

« Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i chilogrammi 15.000 annui.

Per la somministrazione prevista al precedente comma, il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente ».

#### Art. 52

« In corrispondenza delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli artt. 44, 1° comma, 45, 1° comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana la somma di 90 milioni di lire all'anno per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1946 e il 30 giugno 1952 e di 150 milioni di lire annue dal 1° luglio 1952 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.

In corrispondenza della rinuncia fatta dal Governo della Repubblica di San Marino nell'art. 47, n. 5, il Governo della Repubblica Italiana si impegna a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino, accollandosi il relativo onere finanziario, a condizione che esso non superi il limite complessivo di 350 milioni di lire, ed al suo esercizio per la durata di anni 13 dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

L'onere derivante dall'esercizio della linea sarà determinato dal Governo Italiano preventivamente in misura forfetaria in base ad apposito piano finanziario da istituire secondo le disposizioni vigenti in materia di concessioni fer-

rovie e sarà annualmente rimborsato per metà dal Governo sanmarinese al Governo italiano, mediante trattenuta da parte di quest'ultimo sul canone annuo di cui al primo comma del presente articolo.

Il tronco della ferrovia ricadente entro il territorio della Repubblica di San Marino passerà in proprietà del Governo sanmarinese, al completo di tutti gli impianti fissi, al termine dei 13 anni di esercizio, senza che sia dovuto al Governo italiano alcun rimborso.

S'intendono applicabili ai fini della ricostruzione della ferrovia e del suo esercizio oltre il termine originariamente stabilito, le disposizioni relative alla ferrovia contenute nella Convenzione del 26 marzo 1927 e nell'Accordo addizionale del 18 maggio 1942 in quanto non modificate dal presente Accordo.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo della Repubblica di San Marino riconsegnerà alla Società Veneto Emiliana di ferrovie e tramvie il materiale rotabile di dotazione della ferrovia distrutta, giacente nel suo territorio ».


Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

La modificazione apportata all'art. 5, ultimo comma, della Convenzione del 31 marzo 1939 non si applica alle decisioni pronunciate nelle cause matrimoniali instaurate anteriormente alla data della firma del presente Accordo.


IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari italiano e sanmarinese hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in due originali, il 29 aprile 1953.

Per S. MARINO



Per l'ITALIA



Roma, li 29 aprile 1953

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica di San Marino adotterà, in amichevole collaborazione con il Governo della Repubblica Italiana, tutte le cautele atte ad evitare l'impianto sul proprio territorio di stazioni radio trasmittenti e televisive clandestine ed a procedere alla eliminazione delle eventuali stesse stazioni segnalate dai servizi di reperimento della Repubblica Italiana.

Per quanto concerne i radio amatori, il Governo della Repubblica di San Marino conferma che essi devono essere cittadini sanmarinesi, e muniti di un apposita licenza, del cui rilascio darà preventiva comunicazione al Governo Italiano.

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a disporre, a richiesta del Governo Italiano, la tempestiva sospensione delle licenze in parola nel caso che sia dichiarato lo stato di pericolo pubblico o ordinata l'applicazione della legge di guerra nel territorio della Repubblica Italiana.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della più alta considerazione.